



Dott. Sabino  
Zinni  
NOTAIO

Repertorio n. 45.332

Raccolta n. 20.480

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno sedici del mese di gennaio

alle ore sedici e minuti trenta

(16 GENNAIO 2023)

in Andria, nel mio studio alla Via A. Rosmini, 24.

Innanzi a me dottor Sabino ZINNI, Notaio in Andria, iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, sen-

za l'assistenza dei testimoni

E' PRESENTE

ABBATICCHIO MICHELE, nato a Bitonto il 25 aprile 1973 e domi-

ciliato per la carica ove appresso che agisce per la società

consortile "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in

Molfetta alla Piazza Don Tonino Bello, - Palazzo Municipio,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari

con numero e codice fiscale 05436910722, numero R.E.A.: BA -

419147.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io notaio sono certo, mi dichiara che è convocata in

questo giorno, ora e luogo, l'assemblea straordinaria in se-

conda convocazione della predetta società consortile a re-

sponsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proroga durata Consorzio al 31 dicembre 2024;

2. Per quanto occorre, conferma dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il componente mi richiede di assistere all'assemblea del predetto consorzio redigendone il verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto, il signor AMENDOLARA TOMMASO, nato a Bari il 10 gennaio 1982, in qualità di Consigliere Di Amministrazione, il quale:

RILEVATO CHE

l'assemblea è stata convocata mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. secondo le modalità ed i termini previsti dall'Articolo 10 del vigente statuto;

CONSTATATO CHE:

- l'assemblea in prima convocazione del 31/12/2022 alle ore 12, nello stesso luogo, è andata deserta;

- su 13 (tredici) soci sono presenti, in proprio e per delega, numero 8 (otto) soci di cui numero 4 (quattro) soci per delega (le deleghe saranno conservate agli atti sociali) e precisamente:

\* COMUNE DI GIOVINAZZO, in persona del sindaco pro-tempore, titolare di una partecipazione pari al 22,75% (ventidue virgola settantacinque per cento);

	* COMUNE DI PALO DEL COLLE, in persona del sindaco	
	pro-tempore, titolare di una partecipazione pari al 22,75%	
	(ventidue virgola settantacinque per cento);	
	* COMUNE DI MOLFETTA, in persona dell'assessore delegato, ti-	
	tolare di una partecipazione pari al 7,5% (sette virgola cin-	
	que per cento);	
	* COMUNE DI BITONTO, in persona del sindaco pro-tempore, ti-	
	tolare di una partecipazione pari al 7,5% (sette virgola cin-	
	que per cento);	
	* COMUNE DI TERLIZZI, in persona del sindaco pro-tempore, ti-	
	tolare di una partecipazione pari al 7,5% (sette virgola cin-	
	que per cento);	
	* COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, in persona di delegato del sinda-	
	co pro-tempore, titolare di una partecipazione pari al 7,5%	
	(sette virgola cinque per cento);	
	* CAMERA DI COMMERCIO DI BARI, in persona del delegato del	
	Presidente, titolare di una partecipazione pari al 7,5% (set-	
	te virgola cinque per cento);	
	* INNOVA PUGLIA SPA, in persona del delegato del Presidente,	
	titolare di una partecipazione pari al 7% (sette per cento);	
	e, quindi, in totale per una percentuale pari al 90% (novan-	
	ta per cento) del capitale sociale;	
	- dell'Organo Amministrativo sono presenti: ABBATICCHIO MI-	
	CHELE (dimissionario), SCARDIGNO MICHELE e AMENDOLARA TOMMA-	
	SO;	

	- del Collegio Sindacale sono presenti:	
	** il presidente MARRONE FRANCESCO e	
	** il sindaco effettivo STALLONE MARIA GIUSEPPA.	
	DICHIARA	
	l'assemblea validamente costituita ed apre la discussione su-	
	gli argomenti all'ordine del giorno.	
	Il Presidente dell'Assemblea, AMENDOLARA TOMMASO, in ordine	
	al primo punto all'ordine del giorno, illustra i motivi che:	
	1. rendono necessario prorogare il termine di durata della	
	società consortile fissata al 31/12/2022 portandolo al 31 di-	
	cembre 2024 e conseguentemente di modificare l'Articolo 3	
	dello Statuto Sociale.	
	Propone, pertanto, di prorogare il termine di durata del con-	
	sorzio fissata al 31/12/2022 portandolo al 31 dicembre 2024,	
	di modificare l'Articolo 3 dello Statuto Sociale.	
	L'assemblea, sul primo punto all'ordine del giorno, con il	
	voto unanime di tutti i soci ad eccezione del voto contrario	
	del socio "INNOVA PUGLIA SPA",	
	DELIBERA:	
	I - di prorogare il termine di durata del consorzio fissata	
	al 31/12/2022 portandolo al 31 dicembre 2024 e conseguente-	
	mente di modificare l'Articolo 3 dello Statuto Sociale come	
	segue:	
	"ART. 3	
	La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2024	

salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo le norme di legge.".

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea fa presente che, in data 27 dicembre 2022, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ABBATICCHIO MICHELE, ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica per motivi professionali e che, pertanto, si rende necessario prendere atto di tali dimissioni e, nella presente seduta o in una prossima assemblea in sede ordinaria, sostituirlo; mentre vengono confermati come consiglieri di Amministrazione esso AMENDOLARA TOMMASO e SCARDIGNO MICHELE.

Propone, pertanto, di:

1. prendere atto ed accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione ABBATICCHIO MICHELE, e della discussione complessiva emersa in assemblea;
2. di ringraziarlo per l'operato svolto;
3. di convocare una prossima futura assemblea al fine di integrare il Consiglio di Amministrazione ed eleggere il nuovo Presidente;
4. di confermare le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso AMENDOLARA TOMMASO e SCARDIGNO MICHELE;
5. di nominare, ai sensi dell'articolo 16 secondo comma dello statuto vigente, un vice presidente e legale rappresentante nella persona del Consigliere di Amministrazione AMENDOLA-

RA TOMMASO.

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente, in merito al secondo punto all'ordine del giorno, all'unanimità con l'astensione di "INNOVA PUGLIA SPA"

D E L I B E R A

1. di prendere atto e di accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione ABBATICCHIO MICHELE, e della discussione complessiva emersa in assemblea;

2. di ringraziarlo per l'operato svolto;

3. di convocare una prossima futura assemblea al fine di integrare il Consiglio di Amministrazione ed eleggere il nuovo Presidente;

4. di confermare le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso AMENDOLARA TOMMASO e SCARDIGNO MICHELE;

5. di nominare, ai sensi dell'articolo 16 secondo comma dello statuto vigente, un vice presidente e legale rappresentante nella persona del Consigliere di Amministrazione AMENDOLARA TOMMASO.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti venti

Il Presidente dell'Assemblea mi consegna lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata che, previa lettura da me notaio datane, in assem-

blea, alla parte, allego al presente verbale sotto la lettera "A".

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale e dello stesso ho dato lettura al costituito, in assemblea, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio

Parte scritto di mio pugno, parte scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, occupa di due fogli, facciate sei e quanto di questa sin qui.

F.to: MICHELE ABBATICCHIO;

F.to: TOMMASO AMENDOLARA;

F.to. SABINO ZINNNI NOTAIO - SEGUE SIGILLO -

Allegato "A" all'atto della raccolta n. 20.480

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1

E' costituita una società mista consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro, denominata Consorzio per lo sviluppo dell'Area CONCA BARESE società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 -ter 2472 del Codice civile, dell'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 e della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 2

La società ha sede in Molfetta - Piazza Don Tonino Bello - Palazzo Municipio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario. Per l'istituzione di sedi secondarie occorrerà invece la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2024 salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo le norme di legge.

TITOLO II

OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETA'

ART. 4

La società ha scopo Consortile e non ha fini di lucro.

Oggetto della società è quello di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti aderenti al Patto, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed

	europee sui Patti Territoriali, concernenti tutti i settori previsti dalle stesse,	
	promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio, secondo le indicazioni	
	di carattere strategico contenute nel Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area della	
	"CONCA BARESE", firmato in Molfetta (BA) in data 6/11/1997 e successive	
	modifiche ed integrazioni e comunque indicate dagli organismi dello stesso,	
	essendo la società medesima, lo strumento giuridico attuativo operante in	
	coerenza con le finalità del Patto medesimo.	
	La società Consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le	
	norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro	
	per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse.	
	La Società Consortile potrà:	
	- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;	
	- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area della	
	"CONCA BARESE", soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei	
	beni ambientali culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e	
	delle produzioni ad alta tecnologia, nella produzione di beni di largo consumo;	
	- collaborare anche con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e	
	l'inserimento nell'area della "CONCA BARESE" facilitando forme di partenariato	
	internazionale;	
	- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare	
	il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di	
	ristrutturazione delle imprese, utilizzando tutte le provvidenze, ivi compresa la	
	programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione	
	professionale;	
	- orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e	

	contributi locali, regionali e nazionali e comunitari;	
	- stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello	
	nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi,	
	convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare	
	iniziative produttive;	
	- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria,	
	valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e	
	controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto	
	dalle convenzioni suddette;	
	- mettere a disposizione delle imprese conoscenze tecnologiche, fornire servizi	
	logistici;	
	- promuovere il coordinamento di tutte le misure relative all'attuazione della politica	
	di interventi pubblici e privati secondo il documento istitutivo del Patto Territoriale	
	"CONCA BARESE";	
	- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici e privati, finalizzati alla	
	conoscenza e diffusione del Patto Territoriale e alla animazione dello Sviluppo del	
	territorio dell'area "CONCA BARESE";	
	- instaurare o estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di	
	conti, depositi, verificare richieste di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e	
	simili;	
	- compiere in sintesi, qualunque atto, ritenuto utile ed opportuno per il	
	conseguimento dei suoi scopi;	
	- prestazioni di servizi e di attività di assistenza	
	tecnica-amministrativa ai soci;	
	- il tutto purché strettamente connesso alla propria attività, in modo non prevalente	

ma subordinato all'oggetto sociale, ed esclusa qualsiasi forma di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione di risparmi ad esercizi di operazioni di cui al D.Lgv. nr. 385/93 od altre per le quali la legge richieda comunque apposite autorizzazioni.

#### ART. 5

Sono Soci fondatori della Società i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il Patto Territoriale della "CONCA BARESE" in forma singola o aggregata (Società Consortili, Consorzi, Associazioni, Ordini Professionali, Imprese, Società) nonché gli altri soggetti che ne hanno sottoscritto l'adesione.

L'assemblea della Società stabilisce tramite l'adozione di un apposito regolamento le modalità dell'esercizio di potere d'indirizzo, di verifica e di controllo da parte dell'Associazione degli aderenti al Patto.

### TITOLO III

#### ART. 6

Il capitale sociale è di 100.000 (centomila) EURO ripartito in 200 (duecento) quote del valore nominale di 500 (cinquecento) EURO cadauna.

In conformità al principio di prevalenza del capitale pubblico disposto dall'art. 22 lett. e della legge 8 giugno 1990 n.142, la partecipazione pubblica locale non può essere inferiore al 52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, anche in deroga al massimale della quota di cui al comma precedente.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento o sottoscrizione di quote che violi il vincolo di partecipazione maggioritaria di cui al comma precedente.

Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare le esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, su richiesta dell'assemblea dei soci o degli amministratori, i singoli

soci avranno l'obbligo di versare contributi in denaro commisurati ai costi dei bilanci regolarmente approvati.

#### ART. 7

Le quote sono nominative ed indivisibili e ciascuna di esse ha diritto ad un voto.

Le quote sono trasferibili a terzi purché interamente liberate e, in considerazione dei fini consortili della Società, nel tassativo rispetto della procedura che segue, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione dei diritti di opzione.

Il trasferimento delle quote e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle medesime viene subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione e così anche la cessione dei diritti di opzione.

La richiesta da parte del Socio istante deve essere effettuata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in essa dovranno essere indicate, oltre alla rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, le generalità del candidato acquirente ed il prezzo di cessione e l'indirizzo al quale la comunicazione delle decisioni dovrà essere inviata, e ciò sotto pena di inefficacia.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino i sette/noni dei membri in carica e dare comunicazione al Socio istante entro dieci giorni dalla riunione del Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso esprimere parere negativo al trasferimento parziale o totale delle quote o dei diritti, qualora ritiene che ciò possa compromettere il raggiungimento dello scopo sociale.

#### ART. 8

I versamenti delle porzioni di capitale non corrisposte al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote, saranno richiesti dal Consiglio di

Amministrazione ai Soci secondo le esigenze sociali.

In caso di mora nei versamenti, troverà applicazione la disciplina di legge (art. 2477), fermo restando il rispetto della proporzione stabilita al precedente art. 6 comma terzo.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEE

##### ART. 9

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

##### ART. 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedono, il termine può essere portato a sei mesi.

Le assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale:

il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché

nell'area dei Comuni aderenti al Patto Territoriale.

#### ART. 11

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima del termine dell'avviso di convocazione.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente più anziano di età, o in mancanza da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i Soci presenti.

#### ART. 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

#### ART. 13

L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto validante della medesima maggioranza fatto salvi i casi in cui il codice civile o altre disposizioni speciali, prevedono apposite inderogabili maggioranze.

ART. 14

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatte da un Notaio.

ART. 15

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, almeno che la maggioranza calcolata in conformità dei precedenti articoli 12 e 13, non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun Socio vi si oppone.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, oppure da un Amministratore Unico, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

ART. 17

Se nel corso dell'esercizio il Presidente e il o Vice Presidenti vengono meno, gli Amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'Assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 18

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della carica ricoperta in seno alle Associazioni, Società, Enti o Organismi Soci della Società, al cessare di tale incarico, decadranno automaticamente anche dalla carica di Consiglieri sostituiti dal nominativo che l'Ente di appartenenza avrà indicato, sempre con l'utilizzo delle procedure di cui all'art.2386 del Codice Civile.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più Amministratori proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili per legge.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telefonicamente, o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

ART. 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

#### ART. 22

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### ART. 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

il compenso degli amministratori è stabilito all'atto di nomina; tuttavia esso è rinunciabile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### ART. 24

Il legale rappresentante della Società e l'Amministratore Delegato, se autorizzato, possono nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio stesso.

#### ART. 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

## TITOLO VI

### RAPPRESENTANZE

#### ART. 26

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se vi sono più Vice Presidenti, a quello più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione determinando le condizioni e le modalità potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri e Funzionari della Società.

## TITOLO VII

### COLLEGIO SINDACALE

#### ART. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi, di cui uno presidente e due sindaci supplenti, tutti rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

#### ART. 28

Il compenso dei Sindaci è fissato, nel rispetto delle tariffe professionali, all'atto della nomina e per tutta la durata della carica dall'Assemblea.

## TITOLO VIII

### BILANCIO

#### ART. 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità

alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

ART. 30

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art.

2428 del Codice Civile;

- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare

esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

È istituito il fondo consortile per la realizzazione degli

scopi di cui all'art.4 del presente Statuto.

Il fondo è costituito attraverso corrispettivi rivenienti

dalla erogazione di servizi e da contributi annuali da parte

dei Soci direttamente alla Società.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di

gestione della Società versando il contributo annuale nella

misura stabilita nell'assemblea dei Soci in sede di

approvazione del bilancio d'esercizio finanziario della

stessa Società.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi

consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di

amministratori dell'Ente, indicati dal consorziato moroso,

al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea

Generale.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di

programmi ed attività con pesi e partecipazione

diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e

dell'interesse dei Soci medesimi.

Il valore del fondo di dotazione potrà variare a seguito di

eventuali nuove adesioni.

## TITOLO IX

### COLLEGIO ARBITRALE

#### ART. 31

Ogni controversia tra i Soci ad eccezione di quelle devolute per legge alla

competenza dell'A.G., è devoluta alla decisione del Collegio arbitrale composto da

tre arbitri dei quali uno nominato dal Socio, un altro nominato dalla Società ed il

terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale

competente per territorio o dalla Camera Arbitrale.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e segg. del

Codice di procedura civile.

## TITOLO X

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

#### ART. 32

La Società si scioglie per i casi previsti dalla legge e dal presente statuto oltre che,

ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse perseguibile l'oggetto sociale anche per

mancato rinnovo del Patto Territoriale del quale è strumento giuridico attuativo.

#### ART. 33

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della

liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale

compenso.

ART. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge

in materia con prevalenza, se applicabili per quelle che disciplinano i Consorzi

F.to: TOMMASO AMENDOLARA;

F.to: MICHELE ABBATICCHIO;

F.to SABINO ZINNI NOTAIO - SEGUE SIGILLO -